



Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)*” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 1, comma 54, che ha introdotto misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi), destinando a tale finalità l’importo di euro 225 milioni a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visti i decreti ministeriali adottati in attuazione del citato articolo 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013 e, in particolare:

a) il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 3 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2017, con il quale sono state definite le modalità di concessione di un contributo finalizzato alla costituzione di un apposito e distinto fondo rischi in gestione che i confidi utilizzano per concedere nuove garanzie alle piccole e medie imprese associate al fine di favorirne l’accesso al credito;

b) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 13 settembre 2017, con il quale è stata prevista la concessione di un contributo aggiuntivo a quello concesso ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 3 gennaio 2017, in favore dei confidi che subentrano, in qualità di garanti, in garanzie su finanziamenti precedentemente rilasciate da società ed enti di garanzia posti in liquidazione;

c) i decreti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 28 giugno 2019 e 21 giugno 2023 con i quali sono state accertate le risorse residue rispetto alla dotazione originariamente prevista dal comma 54 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013;

d) il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 7 aprile 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 9 luglio 2021, con il quale sono stati definiti, tra l’altro, i criteri, i limiti e le modalità di concessione ed erogazione ai confidi di un contributo in gestione, a valere sulle risorse residue accertate con i predetti decreti 28 giugno 2019 e 21 giugno 2023, finalizzato alla costituzione di un fondo rischi destinato alla concessione di garanzie a piccole e medie imprese e professionisti;

e) il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 9 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2023, che ha previsto la facoltà per i confidi di concedere finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese a valere sulle risorse assegnate dal Ministero delle imprese e del made in Italy in attuazione dell’articolo 1, comma 54, della legge 147 del 2013;

Visto, in particolare, l’articolo 2 del citato decreto 3 gennaio 2017 che prevede:





- al comma 6, che l'attività di concessione di garanzie da parte dei confidi a valere sul fondo rischi ha termine con il completo esaurimento del fondo rischi e, comunque, non oltre il 31 dicembre del settimo anno successivo alla data del decreto di concessione del contributo;

- al comma 7, che i confidi restituiscono al Ministero dello sviluppo economico le risorse del fondo rischi disponibili alla data in cui è registrato il completo esaurimento del fondo rischi, ovvero alla data di chiusura del termine di cui al comma 6 e, successivamente, quelle che si rendono disponibili per effetto degli svincoli delle garanzie e al netto delle perdite liquidate e fino alla completa definizione di tutte le posizioni garantite dal fondo;

- al comma 8, che le risorse disponibili di cui al comma 7 sono restituite dai confidi al Ministero dello sviluppo economico entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le medesime risorse disponibili e sono riversate al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto, inoltre, l'articolo 11 del citato decreto 3 gennaio 2017 che prevede che i confidi che hanno ottenuto il contributo sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero, entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio, una dettagliata relazione sulla gestione del fondo rischi;

Considerato che alla data di adozione del presente decreto i confidi che gestiscono il contributo al fondo rischi in attuazione del citato decreto 3 gennaio 2017 risultano 98, e che le risorse complessivamente gestite risultano pari a euro 185.109.911,82;

Considerato che, a partire dalla data del 31 dicembre 2024, i confidi a cui è stato concesso ed erogato il contributo ai sensi del predetto decreto 3 gennaio 2017, avranno l'obbligo di restituire le risorse ai sensi delle sopra citate previsioni dell'articolo 2, commi 6, 7 e 8 dello stesso decreto;

Visti i dati al 31 dicembre dell'anno 2023 relativi alla gestione dei fondi rischi costituiti dai confidi con il contributo concesso ed erogato ai sensi del citato decreto 3 gennaio 2017, così come risultanti dalle relazioni di monitoraggio prodotte dai confidi in attuazione dell'articolo 11 dello stesso decreto;

Ritenuto opportuno, in attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, disporre una proroga del termine di sette anni previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto 3 gennaio 2017 per la gestione dei contributi, in favore dei confidi che abbiano assicurato livelli di utilizzo delle risorse gestite ritenuti adeguati rispetto alla finalità prevista dalla disciplina di riferimento;

Ritenuto che tale proroga risulti, altresì, opportuna al fine di consentire l'effettiva operatività delle previsioni del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il decreto dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2022;

Ritenuto altresì opportuno procedere ad alcune modifiche dalla disciplina adottata in applicazione dell'articolo 1, comma 54, e dell'articolo 10 bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per esigenze sorte in corso di attuazione degli interventi, che si ritengono necessarie al fine di assicurare la relativa efficacia e coerenza;

DECRETA





Art. 1.
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “*confidi*”: i confidi di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
- b) “*decreto 3 gennaio 2017*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 3 gennaio 2017 citato in premessa;
- a) “*contributo decreto 3 gennaio 2017*”: il contributo concesso ed erogato ai *confidi* in attuazione delle previsioni del *decreto 3 gennaio 2017*;
- b) “*fondo rischi 3 gennaio 2017*”: il fondo rischi costituito con il *contributo decreto 3 gennaio 2017*;
- c) “*decreto 17 luglio 2017*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio citato in premessa;
- d) “*contributo decreto 17 luglio 2017*”: il contributo aggiuntivo concesso ed erogato ai *confidi* ai sensi del decreto 17 luglio 2017;
- e) “*decreto 7 aprile 2021*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 7 aprile 2021 citato in premessa;
- f) “*contributo decreto 7 aprile 2021*”: il contributo concesso ed erogato ai *confidi* ai sensi del decreto 7 aprile 2021;
- g) “*fondo rischi 7 aprile 2021*”: il fondo rischi costituito con il *contributo decreto 7 aprile 2021*;
- h) “*nuovo fondo rischi*”: il fondo rischi costituito con il *contributo 3 gennaio 2017* a seguito della proroga disposta ai sensi del presente decreto;
- i) “*decreto 9 dicembre 2022*”: il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 9 dicembre 2022 citato in premessa;
- j) “*Invitalia*”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia;
- k) “*Ministero*”: il Ministero delle imprese e del made in Italy;
- l) “*Indicatore*”: il rapporto tra il totale delle garanzie concesse su finanziamenti erogati a valere sul *fondo rischi decreto 3 gennaio 2017* e l’importo del *contributo decreto 3 gennaio 2017* concesso ed erogato al *confidi*. Per i *confidi* che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del *decreto 9 dicembre 2022*, abbiano concesso finanziamenti ai sensi dello stesso decreto, al numeratore del rapporto si aggiunge l’importo dei finanziamenti agevolati erogati a valere sul *fondo rischi decreto 3 gennaio 2017* moltiplicato per un coefficiente pari a 3;
- m) “*Codice antimafia*”: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*” e successive modificazioni e integrazioni;





- n) “*TUB*”: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante il “*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*” e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.
(*Proroga*)

1. I *confidi* a cui è stato concesso ed erogato il *contributo decreto 3 gennaio 2017* che, alla scadenza del termine di cui all’articolo 2, comma 6, del *decreto 3 gennaio 2017*, abbiano conseguito un valore dell’*Indicatore* pari o superiore a 2, possono presentare al *Ministero* un’istanza per richiedere la proroga del termine per la gestione del contributo stesso.

2. Ai fini della presentazione dell’istanza di proroga i *confidi* devono inoltre:

- a) risultare iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del *TUB* o nell’elenco di cui all’articolo 112 del *TUB*;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non risultare in stato di scioglimento o liquidazione ovvero ammessi o sottoposti a procedure concorsuali.

3. L’istanza di proroga deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 2, comma 6, del *decreto 3 gennaio 2017*, con le forme e secondo le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6.

4. Nei casi di positivo esito dell’istruttoria dell’istanza di cui al comma 1, il *Ministero* procede a disporre la proroga entro il termine di 90 giorni dalla data di ricezione dell’istanza ovvero dalla data di completamento della stessa. Entro lo stesso termine il *Ministero* adotta un provvedimento di diniego dell’istanza nei casi di carenza dei requisiti previsti dai commi 1 e 2.

5. Ai fini dell’adozione del provvedimento che dispone la proroga il *Ministero* effettua le verifiche previste dal *Codice antimafia* e accerta la regolarità contributiva del *confidi* attraverso l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

6. È fatto in ogni caso divieto ai *confidi* di utilizzare le risorse del *fondo rischi decreto 3 gennaio 2017*, a partire dalla scadenza del termine previsto dall’articolo 2, comma 6, del *decreto 3 gennaio 2017* e fino alla data di ricezione del provvedimento che dispone la proroga.

7. Nei casi di mancata presentazione dell’istanza di proroga entro il termine previsto dal comma 3, ovvero nei casi di diniego dell’istanza presentata, il *confidi* è tenuto a restituire al *Ministero*:

a) le risorse del *fondo rischi decreto 3 gennaio 2017* disponibili alla data di scadenza del termine di cui all’articolo 2, comma 6, del *decreto 3 gennaio 2017*, al netto delle perdite e delle spese legali addebitate e considerati, altresì, i recuperi effettuati dal *confidi*, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di proroga di cui al comma 3, ovvero, nel caso di diniego dell’istanza presentata, entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di diniego;

b) le risorse del *fondo rischi decreto 3 gennaio 2017* che risultano disponibili, per effetto degli svincoli delle garanzie e dei rientri dei finanziamenti, al netto delle perdite subite e delle spese legali addebitate e considerati, altresì, i recuperi effettuati dal *confidi*, al 31 dicembre di ciascun anno successivo a quello di cui alla lettera a) e fino all’anno di completa definizione di tutte le posizioni, entro i successivi 60 giorni.





8. Le risorse oggetto di restituzione ai sensi del comma 7 sono riversate al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Una quota delle predette risorse, per un importo massimo pari al 2 (due) percento dell'importo complessivo dei contributi oggetto di proroga ai sensi del comma 4, è destinata alla copertura degli oneri derivanti dall'affidamento delle attività di cui all'articolo 5, comma 1.

Art. 3.

(Modalità di gestione delle risorse oggetto di proroga)

1. A decorrere dalla data di ricezione del provvedimento che dispone la proroga ai sensi all'articolo 2, comma 4, i *confidi* utilizzano le risorse del *contributo decreto 3 gennaio 2017* oggetto di proroga per la costituzione di un *nuovo fondo rischi* sottoposto alla disciplina di cui agli articoli 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 del *decreto 7 aprile 2021* e alla disciplina prevista dal *decreto 9 dicembre 2022*.

2. L'attività di gestione del *nuovo fondo rischi* termina al 31 dicembre del dodicesimo anno successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento che dispone la proroga.

3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, i *confidi* a cui è stato concesso ed erogato il *contributo decreto 7 aprile 2021*, utilizzano le risorse del *contributo decreto 3 gennaio 2017* oggetto di proroga per alimentare il *fondo rischi decreto 7 aprile 2021*. Per il termine finale della gestione e gli obblighi di restituzione si applica l'articolo 11 del *decreto 7 aprile 2021*.

Art. 4.

(Restituzione del contributo)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 3, i *confidi* destinatari del provvedimento che dispone la proroga restituiscono al *Ministero*:

a) le risorse del *nuovo fondo rischi* disponibili alla data di scadenza del termine previsto dall'articolo 3, comma 2, al netto delle perdite e delle spese legali addebitate e considerati, altresì, i recuperi effettuati dal *confidi*, entro i successivi 60 giorni;

b) le risorse del *nuovo fondo rischi* che risultano disponibili, per effetto degli svincoli delle garanzie e dei rientri dei finanziamenti, al netto delle perdite subite e delle spese legali addebitate e considerati, altresì, i recuperi effettuati dal *confidi*, al 31 dicembre di ciascun anno successivo a quello di cui alla lettera a) e fino all'anno di completa definizione di tutte le posizioni, entro i successivi 60 giorni.

2. Le risorse oggetto di restituzione ai sensi del comma 1 rientrano nelle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 5.

(Gestione dell'intervento)





1. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi al monitoraggio e controllo sulla gestione del *nuovo fondo rischi*, il *Ministero* può avvalersi, sulla base di appositi accordi convenzionali, di *Invitalia*, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 123/1998 e dall'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

2. Gli oneri complessivi per l'affidamento delle attività di cui al comma 1 sono posti a carico delle risorse oggetto di restituzione ai sensi dell'articolo 2, comma 7, per un importo massimo pari al 2 (due) per cento dell'importo complessivo delle risorse oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

3. La stipula degli accordi convenzionali di cui al comma 1 è subordinata all'adozione di uno o più decreti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero* con cui si provvede:

- a) all'accertamento delle risorse oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 2, comma 4;
- b) alla definizione dell'importo massimo delle risorse da destinare agli oneri di cui al comma 2 del presente articolo;
- c) all'accertamento delle risorse oggetto di restituzione ai sensi dell'articolo 2, comma 7.

Art. 6.

(Disposizioni finali e modifiche alla disciplina vigente)

1. Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero* sono definite le modalità per la presentazione dell'istanza di proroga di cui all'articolo 2, comma 1, la disciplina del relativo procedimento amministrativo e le modalità di restituzione del contributo ai sensi dell'articolo 2, comma 7; sono inoltre forniti precisazioni o chiarimenti relativi all'attuazione del presente decreto.

2. È abrogata la lettera a) del comma 1 dell'art. 10 del *decreto 7 aprile 2021*.

3. All'articolo 3, comma 3, del decreto 9 dicembre 2022, le parole: “*nel limite massimo dello 0,5 (zero virgola cinque) per cento dell'importo del finanziamento.*” sono sostituite dalle seguenti: “*nel limite massimo dell'1 (uno) per cento dell'importo totale del finanziamento e di importo minimo pari a euro 250.*”.

Art. 7.

(Norme finali)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso della relativa adozione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo, pubblicato nel sito internet del *Ministero*, www.mimit.gov.it, e della relativa adozione è data comunicazione mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.





Roma,

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

